

**CONTRATTO DI SELEZIONE
DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA**

TRA

COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 3, iscritto al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale: 12295820158, in persona di Antonio Ciotti, nella sua qualità di Presidente, (qui di seguito "COREPLA")

E

_____, con sede legale in _____ (___),
_____, iscritta al Registro delle Imprese di
_____, numero di iscrizione e codice fiscale:
_____, in persona di _____, nella sua
qualità di _____, (qui di seguito il "CSS")

PREMESSE

- a) COREPLA è il Consorzio di Filiera costituito ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 22/97, oggi art. 223 del D.Lgs. 152/06, per il conseguimento degli obiettivi di recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica previsti dalla normativa ambientale.
- b) COREPLA provvede al ritiro e al riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata (di seguito il "Materiale"), previa stipula con il Comune o con il gestore del servizio di raccolta (di seguito il "Convenzionato" o collettivamente i "Convenzionati") della convenzione di raccolta sulla base delle disposizioni dell'Accordo Quadro Anci - Conai e dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica rispetto alla quale il CSS è terzo. Il CSS dichiara di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica e delle convenzioni di raccolta stipulate fra COREPLA e i Convenzionati. Ai sensi del presente contratto, la convenzione si intende stipulata al momento dell'inserimento da parte di COREPLA del numero di bacino nel sistema CEBIS.
- c) COREPLA esercita i propri sforzi al fine del costante aumento della raccolta differenziata fermo restando che la quantità e la composizione del Materiale in ingresso dipendono da circostanze esterne a COREPLA e al di fuori del suo stesso controllo. COREPLA esercita altresì i propri sforzi per incrementare la quota di Materiale avviata a recupero di materia.

- d) Generalmente, per poter procedere alle operazioni di riciclo, il Materiale deve essere preventivamente selezionato presso appositi centri di selezione.
- e) Il Materiale che i centri di selezione selezionano può avere una delle seguenti provenienze:
- (i) dalla cernita della raccolta multimateriale;
 - (ii) dalla raccolta monomateriale sfusa;
 - (iii) pressato in balle da un Centro Comprensoriale (di seguito il "CC"). Qualora i Convenzionati conferiscano ai CC rifiuti provenienti da raccolta multimateriale, i CC effettuano, per loro conto, anche la separazione delle diverse frazioni e il Materiale in uscita dai CC verso i centri di selezione è quindi sempre monomateriale fatte salve eventuali deroghe concordate fra COREPLA e il Convenzionato in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro Anci - Conai e dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica.
- f) La cernita dei rifiuti provenienti da raccolta multimateriale viene affidata dal Comune o dal relativo Convenzionato ad imprenditori del settore del recupero dei rifiuti e, fra questi, ai centri di selezione in base ad un accordo stipulato con gli stessi centri di selezione. Gli imballaggi in plastica contenuti nei rifiuti provenienti da raccolta multimateriale vengono pertanto attribuiti ai centri di selezione ai sensi del presente contratto, qualora siano questi ad aggiudicarsi il servizio di cernita, purché sia stata stipulata con COREPLA la convenzione di raccolta.
- g) Il Materiale proveniente dalla raccolta monomateriale sfusa viene attribuito al centro di selezione più vicino al luogo di effettuazione della raccolta, in base alle disposizioni dell'Accordo Quadro ANCI - CONAI (art. 5.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica).
- h) Il Materiale proveniente dai CC viene attribuito ai centri di selezione da COREPLA, salvo il caso in cui il CC si trovi ad una distanza inferiore a 25 (venticinque) km dal centro di selezione più vicino, nel qual caso il materiale pressato viene attribuito al centro di selezione più vicino in base alle disposizioni dell'Accordo Quadro ANCI - CONAI (art. 5.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica).
- i) Il CSS deve garantire la ricezione del monomateriale di prossimità inteso come precedentemente definito ai punti "g" e "h".

- l) Quindi, COREPLA gestisce l'attribuzione ai centri di selezione solo per una parte del Materiale.
- m) In relazione al Materiale pressato di propria competenza, COREPLA, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica dell'Accordo Quadro ANCI - CONAI, deve sostenere i costi di trasporto dal CC al centro di selezione prescelto, salvo quanto previsto al successivo art.6.
- n) Per l'attività oggetto del presente contratto, COREPLA si avvale di centri di selezione qualificati, che abbiano superato il procedimento di accreditamento presso COREPLA, in quanto sono in possesso e garantiscono di mantenere i requisiti impiantistici, autorizzativi, logistici, tecnici e di qualità di cui all'Allegato 12. Tali requisiti potranno essere ridefiniti da COREPLA.
- o) COREPLA è disponibile ad avvalersi di nuovi centri di selezione a condizione che gli stessi abbiano i requisiti e che abbiano completato l'iter di cui alla premessa n). Il procedimento, che il CSS dichiara di conoscere, è consultabile sul sito www.corepla.it.
- p) Il CSS dispone di un impianto di selezione installato nello stabilimento di _____ (___), _____.
- q) Una rappresentanza di COREPLA e una o più rappresentanze dei centri di selezione si riuniranno, con periodicità almeno semestrale, in un Tavolo Tecnico con l'obiettivo di analizzare congiuntamente l'andamento delle attività di selezione. Le rappresentanze dei centri di selezione, ivi incluse le associazioni imprenditoriali di riferimento, dovranno ciascuna essere composta da un massimo di tre persone ed avere delega da almeno cinque centri di selezione o da almeno quattro centri di selezione che trattino complessivamente un minimo di 100.000 t/anno di Materiale.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse e Allegati.

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto.

- 2.1 Il contratto ha per oggetto:
- (i) la selezione del Materiale in ingresso per l'ottenimento dei prodotti selezionati (di seguito i "Prodotti") e degli scarti di selezione (di seguito i "Sottoprodotti"), come definiti all'art. 3, che rispondano ai livelli qualitativi indicati nelle specifiche di COREPLA di cui ai relativi Allegati; e
 - (ii) tutte le prestazioni, connesse a quanto sub 2.1 (i), previste dal presente contratto.
- 2.2 Il CSS si impegna a selezionare, entro il limite della propria capacità produttiva e nel rispetto di quanto previsto all'Allegato Tecnico al presente contratto (di seguito l'"Allegato Tecnico"), tutte le quantità di Materiale al medesimo conferite.
- 2.3 Tutte le attività previste dal presente contratto dovranno essere svolte dal CSS presso lo stabilimento di cui alla premessa p).
- 2.4 COREPLA avrà ampia facoltà di verificare a mezzo di audit e altre tipologie di controllo, anche a mezzo di terzi incaricati, l'adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto.

Art. 3 Consegna del Materiale - Ritiro dei Prodotti e dei Sottoprodotti.

- 3.1 Con le modalità previste nell'Allegato Tecnico, COREPLA provvederà, a propria cura e spese e anche tramite terzi, fatto salvo quanto previsto all'art. 6:
- (i) alla consegna al CSS del Materiale pressato in balle, franco stabilimento del CSS; e
 - (ii) al ritiro presso lo stabilimento del CSS dei Prodotti e dei Sottoprodotti di propria competenza.
- Inoltre, COREPLA provvederà, a spese del CSS, al ritiro presso lo stabilimento del CSS dei Sottoprodotti eccedenti i Sottoprodotti Attesi (come di seguito definiti) e alla loro gestione qualora non vi provveda il CSS.
- 3.1.1 COREPLA si rende disponibile a valutare eventuali offerte del CSS per l'avvio a recupero di materia dei Sottoprodotti o per la preparazione, a partire dai Sottoprodotti stessi, di combustibile alternativo da inviare a recupero di energia (a titolo esemplificativo e non esaustivo a cementificio) a condizioni competitive rispetto al mercato, tenuto conto anche del vantaggio logistico del CSS.

- 3.2 I Sottoprodotti di competenza di COREPLA ("Sottoprodotti Attesi") sono calcolati con il seguente algoritmo:

$$\text{Sottoprodotti Attesi} = A+B+C-D+E-F$$

Dove:

A = frazione estranea del monomateriale rilevata dalle analisi effettuate presso il CSS;

B = imballaggi nei Sottoprodotti;

C = frazione fine nel monomateriale di dimensioni minori o uguali a 20x20 mm;

D = frazione estranea nei Prodotti SELE-IPP/C e SELE-FIL/S e nei Prodotti costituiti da plastiche miste;

E = cassette CONIP nel Prodotto SELE-CAS/M, nei Sottoprodotti e nei Prodotti costituiti da plastiche miste;

F = dispersioni. Le dispersioni sono costituite dai CPL selezionabili, il FILM>A3 e le Cassette rinvenuti nei Sottoprodotti, nei Prodotti SELE-IPP/C, SELE-FIL/S¹ e nei Prodotti costituiti da plastiche miste, oltre i limiti tollerati dalle specifiche.

Nei termini ed alle condizioni previste all'art. 10 dell'Allegato Tecnico e all'Allegato 9 relativamente al bilancio di materia, i Sottoprodotti Attesi potranno essere rettificati in base ad eventuali correzioni in eccesso o in difetto dei quantitativi di frazione estranea nel monomateriale in ingresso.

- 3.3 I quantitativi di Sottoprodotti ritirati da COREPLA ("Sottoprodotti Resi") non dovranno eccedere i quantitativi di Sottoprodotti Attesi, fatta salva la tolleranza, su base trimestrale, dell'1% della somma dei Prodotti e dei Sottoprodotti Attesi, e dovranno essere in linea con le programmazioni condivise con COREPLA di cui all'art. 4.1 dell'Allegato Tecnico. Eventuali valori anomali saranno oggetto di valutazione congiunta fra il CSS e COREPLA.
- 3.4 Qualora i quantitativi di Sottoprodotti Resi fossero maggiori dei quantitativi di Sottoprodotti Attesi:
- (i) il valore dei Sottoprodotti Attesi, fatta salva la tolleranza del +1%, verrà aumentato su base trimestrale della quota parte della frazione fine costituita da plastica di dimensioni minori o uguali a 20x20 mm rilevata nel PLASMIX FINE fino ad una quantità pari alla differenza fra Sottoprodotti Resi e Sottoprodotti Attesi. Tale quota verrà rilevata

¹ Per il solo SELE-FIL/S, fino al 31 dicembre 2015, non verrà conteggiata l'eccedenza del FILM >A3.

tramite analisi merceologiche effettuate nel trimestre di competenza sul PLASMIX FINE; e
(ii) per i quantitativi di Sottoprodotti Resi eccedenti le tolleranze previste, con cadenza trimestrale COREPLA provvederà a riaddebitare al CSS un importo pari al corrispettivo di selezione di cui al successivo art. 5.1B(ii) e i costi di gestione. Questi ultimi sono attualmente quantificati nella misura omnicomprensiva di 150 €/ton e potranno essere soggetti ad adeguamento periodico da parte di COREPLA. In alternativa, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione del saldo trimestrale, il CSS si dovrà impegnare per iscritto a provvedere ad avviare in proprio a smaltimento e/o recupero energetico previa eventuale preparazione di combustibile un quantitativo di Sottoprodotti pari al quantitativo di Sottoprodotti Resi eccedenti i Sottoprodotti Attesi. Le operazioni dovranno essere completate entro la fine del trimestre successivo. Per tale quantitativo COREPLA provvederà a riaddebitare al CSS il solo corrispettivo di selezione di cui al successivo art. 5.1B(ii)).

La procedura di calcolo delle eccedenze fra Sottoprodotti Resi e Sottoprodotti Attesi è dettagliata nella flowchart di cui all'Allegato 19.

I rapporti di prova delle analisi merceologiche di cui al punto (i) saranno messi a disposizione del CSS. Verrà effettuata almeno un'analisi per trimestre per centri di selezione che trattano fino a 20.000 t/anno di Materiale e almeno due analisi per trimestre per i centri di selezione che trattano oltre 20.000 t/anno di Materiale (valori di produzione riferiti, ove disponibili, all'ultimo anno solare).

- 3.5 COREPLA ha facoltà di lasciare in deposito presso il CSS i Prodotti e i Sottoprodotti, nei limiti previsti dall'Allegato Tecnico.

Il CSS si impegna a rispettare le programmazioni di Prodotti e Sottoprodotti fatte salve le tolleranze previste dall'Allegato Tecnico. Per quanto concerne i Sottoprodotti non di competenza di COREPLA gestiti in proprio dal CSS, il CSS stesso dovrà comunicare a COREPLA gli estremi del soggetto a cui verrà affidato il servizio di smaltimento e/o di recupero energetico previa eventuale preparazione di combustibile e dovrà garantire a COREPLA, o a terzi da COREPLA incaricati, la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni anche presso tale soggetto. Il servizio non potrà essere affidato a CC e/o a soggetti che effettuano solo operazioni di cernita e compattazione.

Il CSS si impegna a dare priorità al recupero energetico rispetto allo smaltimento.

- 3.6 Salvo espressa autorizzazione scritta da parte di COREPLA, il CSS non potrà disporre, vendere o trasferire a terzi a qualsiasi titolo, il Materiale in ingresso, i Prodotti e i Sottoprodotti, che sono nell'esclusiva disponibilità di COREPLA.
- 3.7 In caso di distruzione, incendio, sottrazione da parte di terzi ed eventi similari di quantità di Materiale in ingresso e/o di Prodotti e/o di Sottoprodotti, il CSS, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei residui in caso di distruzione e/o incendio, sarà tenuto a pagare a COREPLA una penale pari alla somma di tutti i costi sostenuti da COREPLA per tutte le attività connesse alla gestione di tali quantità di Materiale in ingresso e/o di Prodotti e/o di Sottoprodotti, indipendentemente dal loro valore economico, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, fino ad un massimo di € 600/t.

Per il 2015 la penale è di € 350/t. Tale penale potrà essere rideterminata da COREPLA negli anni successivi in relazione all'andamento dei costi di riferimento.

- 3.8 Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 9.3 e dell'art. 9.4, il CSS è tenuto a corrispondere a COREPLA un importo pari a tutti i maggiori costi che verranno sopportati da COREPLA per la gestione del Materiale in ingresso, Prodotti e Sottoprodotti in giacenza al momento della risoluzione. In tutti gli altri casi di risoluzione anticipata del contratto o di mancato rinnovo alla scadenza le parti porteranno a compimento le attività di competenza relative al Materiale in ingresso, ai Prodotti e ai Sottoprodotti in giacenza alla data di cessazione del rapporto.
- 3.9 COREPLA ha predisposto, sul proprio sito internet, un'area di interfaccia dedicata ai Centri di Selezione (il "Portale Selezione"). Il Portale Selezione è bidirezionale. COREPLA se ne avvale per la trasmissione di comunicazioni al CSS che viene informato tramite e-mail quando sul Portale Selezione viene caricata una nuova comunicazione. Il CSS se ne avvale, sotto la propria responsabilità, compilando i relativi campi, inserendo in formato PDF e aggiornando tempestivamente la documentazione e le informazioni ivi richieste, tra cui:
- Autorizzazione alla gestione rifiuti (comprensiva dei versamenti, ove previsti dall'Ente autorizzante);
 - Certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e 14001;

- Certificazione OHSAS 18001, obbligatoria dal 1/7/2015. Dal 1/7/2016 andrà inserita anche la certificazione obbligatoria dell'eventuale subappaltatore;
- CPI o, in alternativa, SCIA/DIA accompagnata da evidenza che sia stata presentata ai VVFF e da questi ricevuta e protocollata la richiesta di sopralluogo;
- Certificati di taratura degli strumenti di misura di cui all'Allegato Tecnico;
- Certificato analisi chimico fisiche Sottoprodotti;
- Tutte le polizze assicurative di cui all' art. 7;
- Tutta la documentazione prevista all'art. 4.

Le parti si impegnano ad integrare l'elenco della documentazione da inserire nel Portale Selezione con l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessario od opportuno condividere con tale strumento.

Art. 4 Garanzie fornite dal CSS.

- 4.1 Il CSS garantisce di essere in possesso e di mantenere, per tutta la durata del presente contratto, tutti i requisiti elencati all'Allegato 12.
- 4.2 Il CSS si impegna ad adeguarsi prontamente a quanto previsto e richiesto da eventuali future normative in merito alle attività oggetto del contratto.
- 4.3 Il CSS adempirà alle obbligazioni derivanti dal presente contratto nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in tema di, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi, ambiente, occupazione e mercato del lavoro.
- 4.4 In fase di sottoscrizione del contratto e successivamente con frequenza almeno annuale, il CSS dovrà fornire a COREPLA:
- (i) il certificato del casellario giudiziale del proprio legale rappresentante, da cui risulti che lo stesso non sia stato personalmente sottoposto a provvedimenti penali di condanna definitivi per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, come presupposto di responsabilità amministrativa degli enti e ritenuti rilevanti per il Consorzio; e
 - (ii) il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, da cui risulti che il CSS non è mai stato sanzionato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e

- (iii) la dichiarazione del proprio legale rappresentante, tramite Allegato 16, che nei propri confronti non sussistano misure di prevenzione emesse ai sensi del D.Lgs. 159/2011, di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e che l'impresa non sia mai stata sanzionata ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale documentazione dovrà essere fornita anche in relazione all'eventuale subappaltatore del CSS.

- 4.5 Il CSS comunicherà a COREPLA, ad integrazione del presente contratto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Come previsto dall'Art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
- 4.6 In caso di subappalto ad un consorzio di cooperative è consentito l'utilizzo di un'unica cooperativa consorziata. In caso di subentro di un nuovo subappaltatore, l'eventuale compresenza dei due subappaltatori, ai fini del passaggio di consegne, è consentita per un periodo massimo di 2 mesi. In caso di subentro di un nuovo subappaltatore è fatto obbligo al CSS di trasmettere i certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato relativi al nuovo subappaltatore prima che quest'ultimo inizi ad operare. Sempre in tal caso, la certificazione OHSAS 18001:2007 del nuovo subappaltatore dovrà essere conseguita entro otto mesi dalla data di subentro.
- 4.7 Ai fini del rispetto dell'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009, viene allegato al presente contratto (Allegato 15) il documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto da COREPLA, che reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi all'attività di controllo e analisi presso i CSS. Il CSS, opportunamente coordinandosi e cooperando con ciascuna delle società di controllo e analisi, incaricate da COREPLA, che operano presso il proprio impianto, deve integrare il predetto documento, utilizzando il format allegato di verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI (Allegato 15.1), riferendolo ai rischi specifici dovuti alle interferenze tra le attività proprie e quelle delle società di controllo e analisi. Il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI sottoscritto fra il CSS e ciascuna delle società di

controllo e analisi deve essere prontamente inviato a COREPLA ad integrazione dei documenti contrattuali. Nel caso in cui, in seguito, si dovesse evidenziare una evoluzione delle attività e dovessero emergere nuove interferenze, il CSS e le società di controllo e analisi dovranno aggiornare il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI e inviarlo prontamente a COREPLA.

4.8 Il CSS impegna:

- (i) ad adempiere a tutti gli oneri retributivi e agli oneri contributivi, fiscali, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori; e
- (ii) a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/03 ed a far sì che COREPLA non abbia alcuna responsabilità in relazione alle stesse ed a fornire, in ogni caso, a COREPLA prova documentale della regolarità degli adempimenti previdenziali e contributivi a favore dei lavoratori dipendenti, propri e di eventuale subappaltatore di cui si avvalga per le attività oggetto del contratto, come previsto ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. A tal proposito e quale condizione sospensiva del pagamento dei corrispettivi previsti dal presente contratto, il CSS dovrà fornire a COREPLA, utilizzando come unico strumento il Portale Selezione:
 - a) l'elenco di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, ivi inclusi i lavoratori dipendenti di eventuale subappaltatore e ad esclusione dei lavoratori interinali. L'elenco dovrà essere completo di dati anagrafici, codice fiscale, livello/categoria di inquadramento, secondo quanto previsto dall'Allegato 16;
 - b) la fotocopia del libro unico del lavoro, in cui siano resi visibili soltanto i dati che in precedenza erano riportati sul libro matricola, con omissione quindi dei dati sensibili o comunque riservati dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, del CSS e del proprio subappaltatore, da cui risultino i soli lavoratori di cui al punto a), timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del CSS o da altra persona munita degli opportuni poteri e dal legale rappresentante del subappaltatore o da altre persone munite degli opportuni poteri;

Si precisa che il LUL (libro unico del lavoro) e l'elenco dei dipendenti dovranno fare riferimento allo stesso mese.

Il CSS inoltre, prima della scadenza di ciascuna fattura e sempre quale condizione sospensiva del relativo pagamento, qualora intervengano variazioni rispetto all'elenco di cui alla lettera a) che precede, dovrà consegnare a COREPLA l'elenco delle variazioni intervenute e, parimenti, l'elenco delle variazioni della documentazione di cui alla lettera b). Entro tale termine, il CSS dovrà dare evidenza a COREPLA di tali variazioni inserendo sul Portale Selezione il relativo documento aggiornato;

- c) la dichiarazione del legale rappresentante del CSS, o di altra persona munita degli opportuni poteri, e del legale rappresentante del subappaltatore, o di altra persona munita degli opportuni poteri, che, ai suddetti lavoratori, sono stati applicati i minimi retributivi previsti dal CCNL applicabile per legge, sono stati versati gli oneri contributivi, assistenziali e infortunistici; non sono stati impiegati cittadini di Paesi extracomunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno fosse scaduto o non rinnovato, revocato o annullato, esclusivamente tramite format di cui all'Allegato 16;
- d) copia mensile del DURC e dell'F24 mensile con relativa quietanza del CSS e del subappaltatore;
- e) dichiarazione semestrale sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nonché dal legale rappresentante dell'eventuale subappaltatore e dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nella quale si garantisce che il CSS e l'eventuale subappaltatore ha ottemperato ed ottempera a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro; rif. Allegato 16 dichiarazione semestrale sulla sicurezza;
- f) a richiesta di COREPLA stesso, ogni ulteriore documentazione si rendesse

necessaria inerente i lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, anche in relazione alla normativa vigente ed eventuali successive modifiche.

- 4.9 Il CSS malleva e terrà indenne COREPLA da qualsiasi danno allo stesso possa derivare dal mancato rispetto di quanto previsto al presente art. 4. A tal fine, COREPLA è autorizzato a trattenere, da quanto dovuto al CSS, le somme che terzi dovessero pretendere legittimamente da COREPLA o per le quali dovessero ritenere COREPLA solidalmente responsabile, salvo che il CSS presenti a COREPLA fideiussione bancaria a prima richiesta scritta.

Art. 5 Corrispettivo e pagamenti.

- 5.1 COREPLA pagherà al CSS i seguenti corrispettivi di selezione:

A) Prodotti:

- (i) **SELE-CTA/M, SELE-CTL/M, SELE-CTC/M, SELE-CTE/M, SELE-FIL/M, SELE-FIL/S, SELE-IPP/C, SELE-MPR/C, SELE-CAS/M:** 210 €/t.
- (ii) **SELE-MPO/C, SELE-MPOF/C,** Prodotti selezionabili previo ulteriore accordo scritto in funzione principalmente di idonee soluzioni di avvio a recupero di materia: 176 €/t.

Il corrispettivo per eventuali altri Prodotti da avviare a riciclo e con specifiche da definire sarà concordato tra le parti.

B) Sottoprodotti:

Per i Sottoprodotti è contemplato un corrispettivo differenziato:

- (i) Per la quota di Sottoprodotti pari alla frazione estranea del flusso di monomateriale rilevata in ingresso: 104,88 €/t; e
- (ii) Per la quota di Sottoprodotti rimanenti: 75 €/t.

C) Servizi supporto alle analisi

Per i servizi di supporto alle analisi qualitative del monomateriale e del multimateriale, come descritti nell'Allegato Tecnico, COREPLA pagherà al CSS: € 60 per ciascuna analisi qualitativa.

I corrispettivi di cui sopra saranno maggiorati dell'IVA e saranno soggetti ad adeguamento annuale nella misura di 2/3 dell'indice ISTAT NIC.

- 5.2 Il CSS emetterà fattura alla fine di ogni mese di durata del presente contratto, sulla base dei

corrispettivi di cui all'art. 5.1, per i Prodotti e i Sottoprodotti ritirati da COREPLA nel corso del mese stesso, come risultanti dal riepilogo prefattura emesso dal sistema CEBIS e reso disponibile su portale COREPLA nell'apposita sezione prefatture.

In caso di discordanza tra la prefattura e le evidenze del CSS, il CSS dovrà contattare COREPLA (e-mail: selezione@corepla.it) per le necessarie verifiche. Fino all'ultimazione di tali verifiche, il CSS non potrà emettere la propria fattura.

- 5.2.1 La fattura del CSS dovrà essere inviata alla casella e-mail fatturefornitori@corepla.it e dovrà contenere il riepilogo degli estremi dei formulari di identificazione rifiuti (numero, data, peso in uscita).
- 5.2.2 Qualora il peso dei Prodotti e/o dei Sottoprodotti indicato in uscita dal CSS e riportato sul formulario di identificazione rifiuti venisse contestato a destino, si procederà alle verifiche del caso e agli eventuali riaddebiti o riaccrediti da parte di COREPLA.
- 5.3 COREPLA pagherà le fatture emesse dal CSS entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, solo ed esclusivamente se, entro il termine di scadenza, il CSS avrà trasmesso a COREPLA anche tutta la documentazione di cui all'art. 4 che precede. Nel caso in cui venga trasmessa solo una parte della documentazione di cui all'art. 4, COREPLA sospenderà il pagamento fino a quando tale documentazione non sarà stata integrata con quella mancante. In caso di mancato adempimento da parte del CSS degli obblighi di cui all'art. 3.9 e/o di mancato rispetto dei requisiti dell'area analisi e delle relative attrezzature di cui all'art.8 dell'Allegato Tecnico, COREPLA sospenderà il pagamento delle fatture fino all'adempimento. La sospensione viene inoltre applicata nel caso in cui, per cause imputabili al CSS, sia impossibile effettuare l'inventario fisico (di fine mese o su richiesta di COREPLA) nel rispetto della procedura descritta nell'Allegato 1 e con particolare riferimento alla quantificazione del Materiale in ingresso.
- 5.4 COREPLA addebiterà mensilmente al CSS eventuali penali e fatturerà al CSS eventuali importi dal medesimo dovuti.
- 5.5 Il CSS pagherà gli addebiti di COREPLA entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data del relativo documento contabile, salvo compensazione.

- 5.6 E' vietata al CSS la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
- 5.7 E' vietato al CSS pretendere o comunque percepire dai Convenzionati qualsiasi corrispettivo a fronte del conferimento del Materiale, ad esclusione dei corrispettivi per la cernita della raccolta multimateriale.

Art. 6 Offerte migliorative per la selezione del Materiale pressato.

6.1 COREPLA, relativamente al Materiale di propria competenza, inviterà tutti i centri di selezione in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.2 a presentare, un'offerta (l'"Offerta Migliorativa") per selezionare i quantitativi di materiale pressato proveniente da ciascun CC (di seguito, singolarmente o collettivamente, il/i "CC Target") e darà luogo alla procedura descritta negli articoli da 6.1.1 a 6.8. L'Offerta Migliorativa deve riguardare tutti i quantitativi di Materiale resi disponibili dal CC Target ed è irrevocabile. I volumi dei CC Target sono indicativi, vengono preventivati sulla base dei dati storici in possesso di COREPLA e possono comunque subire variazioni nel corso di validità delle aggiudicazioni in relazione anche alla possibilità per COREPLA di avviare direttamente a riciclo parte dei volumi.

L'iter di presentazione delle Offerte Migliorative e di aggiudicazione avverrà mediante piattaforma telematica secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito www.corepla.it.

COREPLA renderà note su piattaforma telematica le seguenti informazioni sull'esito della procedura per ogni CC Target: il/i CSS aggiudicatario/i, relative quantità e periodo di aggiudicazione.

6.1.1 Le Offerte Migliorative per i quantitativi di Materiale pressato disponibile presso i CC Target potranno essere presentate ogni trimestre, indicativamente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno e saranno relative di volta in volta ai CC non oggetto di precedenti aggiudicazioni in corso di validità.

L'attribuzione del Materiale del CC Target al/ai CSS aggiudicatario/i avverrà con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'Offerta Migliorativa ed avrà durata semestrale.

6.1.2 L'Offerta Migliorativa del CSS dovrà prevedere che lo stesso si faccia carico dei costi di trasporto dallo

stabilimento del CC Target al proprio stabilimento (di seguito i "Costi di Trasporto").

6.2 Per ogni CC Target è legittimato a proporre l'Offerta Migliorativa ogni centro di selezione, che:

- (i) abbia stipulato il presente contratto da almeno tre mesi; e
- (ii) non sia assoggettato a procedure esecutive di recupero crediti nelle quali COREPLA sia terzo pignorato; e
- (iii) abbia adempiuto a tutti gli obblighi dell'art. 4 del presente contratto e dell'art. 8 dell'Allegato Tecnico; e
- (iv) abbia lo stabilimento che rientra nella distanza chilometrica di 180 (centottanta) km da quello del CC Target. Qualora lo stabilimento del CC Target abbia meno di 3 centri di selezione nel raggio chilometrico di 180 km, sarà legittimato a proporre l'Offerta Migliorativa ogni centro di selezione il cui stabilimento rientri nella distanza chilometrica di 300 (trecento) km da quello del CC Target, e non troverà applicazione l'art. 6.3.

Per determinare la distanza fra il centro di selezione ed il CC Target verrà utilizzato Google Maps nelle modalità e con le frequenze di aggiornamento previste all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica all'Accordo Quadro ANCI CONAI 2014-2019; verrà considerato come punto di partenza il comune ove si trova l'impianto del CC Target e come punto di arrivo il comune ove si trova l'impianto del centro di selezione, scegliendo il percorso più breve; e

- (v) abbia una capacità produttiva che, considerate le quantità di Materiale dal medesimo usualmente selezionate, possa garantire la selezione di tutto il Materiale che sarà reso disponibile dal CC Target; e
- (vi) a far data del 1° luglio 2015, abbia la certificazione OHSAS 18001:2007 e abbia i requisiti impiantistici di cui all'Allegato 12.

6.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 6.2(iv), il centro di selezione, comunque dotato di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 6.2, potrà presentare un'Offerta Migliorativa anche per CC Target il cui impianto sia situato oltre i 180 km dal proprio impianto di selezione, ma comunque entro i 300 km, riconoscendo a COREPLA, nel caso di aggiudicazione dei quantitativi di Materiale del CC Target, i seguenti sconti sul corrispettivo per la selezione del Materiale:

- (i) 10,00 Euro per ogni tonnellata di Materiale proveniente dal CC Target il cui impianto sia situato oltre i 180 km e fino a 250 km dall'impianto del CSS; e
- (ii) 20,00 Euro per ogni tonnellata di Materiale proveniente dal CC Target il cui impianto sia situato oltre i 250 km e fino a 300 km dall'impianto del CSS.

6.4 L'aggiudicazione del Materiale avviene a seguito della predisposizione di una classifica redatta con riferimento all'Indice di Performance (di seguito "IP"), attribuito da COREPLA ad ogni centro di selezione sulla base di quanto previsto nell'Allegato 14.

La procedura di aggiudicazione è suddivisa in due fasi:

6.4.1 Fase di presentazione dell'offerta.

Nella prima fase, il centro di selezione presenta l'Offerta Migliorativa, manifestando il proprio interesse a ritirare, sostenendo i costi di trasporto, i quantitativi di Materiale di un determinato CC Target. Nel caso in cui il CC Target si trovasse oltre i 180 Km dal centro di selezione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.2(iv), quest'ultimo deve impegnarsi anche a riconoscere a COREPLA gli sconti di cui all'art. 6.3.

Nel caso in cui solo un centro di selezione abbia presentato l'Offerta Migliorativa relativa al CC Target, il Materiale del CC Target verrà assegnato a quel centro di selezione.

Nel caso in cui due o più centri di selezione abbiano formulato l'Offerta Migliorativa per lo stesso CC Target, COREPLA predisporrà la classifica sulla base dell'IP di ciascun centro di selezione e la renderà disponibile per i centri di selezione.

6.4.2 Fase di aggiudicazione

Il materiale viene aggiudicato ai due centri di selezione con il miglior IP.

Per individuare i primi due centri di selezione in classifica, nel caso di parità di punteggio di IP, fra due o più centri di selezione, prevarrà il centro di selezione con il miglior rapporto P/CIT, così come definito nell'Allegato 14. In casi di parità anche di rapporto P/CIT prevarrà il centro di selezione a minore distanza dal CC target.

Individuati i primi due centri di selezione in classifica, al primo in classifica viene aggiudicato il 60% del Materiale del CC Target e al secondo in classifica viene aggiudicato il 40%.

Qualora i primi due centri di selezione in classifica abbiano pari IP e pari rapporto P/CIT, il materiale verrà aggiudicato ad entrambi nella misura del 50%.

- 6.5 Il/i centro/i di selezione aggiudicatario/i dovrà/dovranno provvedere ad organizzare, a propria cura e spese, i ritiri del Materiale presso il CC Target nei termini stabiliti da COREPLA ed utilizzando mezzi standard, come previsto dall'Allegato Tecnico al presente contratto, dall'Accordo Quadro ANCI/CONAI e relativi allegati.
- 6.6 Qualora il centro di selezione aggiudicatario non dovesse ritirare il Materiale del CC Target precedentemente aggiudicato, verrà chiesta in via prioritaria la disponibilità a ricevere il Materiale all'eventuale altro aggiudicatario. In caso di indisponibilità di tale centro di selezione pari disponibilità a riceverlo alle medesime condizioni verrà richiesta ad uno o più centri di selezione in possesso dei requisiti previsti all'art. 6.2.

In ogni caso al centro di selezione aggiudicatario inadempiente verranno addebitati eventuali maggiori costi derivanti dall'inadempimento.

Qualora l'inadempimento sia relativo a Materiale aggiudicato con riconoscimento di sconto sul corrispettivo di selezione ai sensi dell'art. 6.3, al centro di selezione inadempiente verrà riaddebitato anche un importo pari a tale sconto per tutti i quantitativi oggetto di aggiudicazione e non ritirati.

- 6.7 Qualora non vengano formulate Offerte Migliorative per il Materiale reso disponibile dal CC Target, COREPLA continuerà ad attribuirlo al/ai centro/i di selezione cui era in precedenza attribuito con le stesse modalità e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.8.
- 6.8 COREPLA, per quantitativi di Materiale disponibile per un determinato periodo di tempo per effetto di mancata aggiudicazione alle Offerte Migliorative o di inadempienze nei relativi ritiri o per altre circostanze quali, ad esempio, fermi impianto di uno o più centri di selezione o attivazione di nuovi CC, si riserva la facoltà di invitare tutti i centri di selezione in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.2 a presentare un'offerta per selezionare tali quantitativi. Per questi quantitativi di Materiale si

procederà ad Offerte Migliorative senza vincoli chilometrici predeterminati e senza applicazione degli sconti di cui all'art. 6.3.

Art. 7 Assicurazioni.

- 7.1 Il CSS provvederà a stipulare con primaria compagnia tutte le polizze assicurative previste dalla legge nonché quelle normalmente dovute secondo l'ordinaria diligenza, fra le quali:
- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.);
 - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.);
 - Responsabilità Civile verso Rischio Incendio;
 - Responsabilità Civile Prodotti;
 - Responsabilità Civile Verso Terzi per danni da Inquinamento.

I massimali garantiti dovranno essere coerenti con i quantitativi di Materiale gestiti.

COREPLA si impegna a predisporre e a trasmettere a tutti i centri di selezione apposite linee guida da osservare per ciascuna polizza assicurativa con indicazione:

- dei massimali minimi garantiti per fasce quantitative di Materiale trattato;
- degli altri elementi caratterizzanti;
- del contenuto normativo minimo.

Le parti sono considerate terze l'una rispetto all'altra.

- 7.2 Il CSS è altresì tenuto alla stipula di idonea assicurazione con primaria compagnia per gli eventi di cui all'art. 3.7 e per il risarcimento dei danni nella misura indicata nello stesso art. 3.7.

Art. 8 Limitazione di responsabilità.

- 8.1 In nessun caso COREPLA sarà responsabile dei danni a persone e/o a cose causati dalla mancata osservanza da parte del CSS di quanto previsto nel presente contratto.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa.

- 9.1 Il CSS e COREPLA danno atto e accettano che il presente contratto si basa su presupposti normativi e fattuali suscettibili di modificazione per fatti diversi dalla volontà delle parti e di COREPLA, il quale non può pertanto garantire la durata e il

mantenimento in vigore del contratto in caso di modificazioni dei suddetti presupposti. Pertanto, qualora si verificasse che tali presupposti siano strutturalmente modificati, COREPLA potrà risolvere il contratto anticipatamente rispetto ai termini di durata di cui all'art. 10, senza oneri per lo stesso COREPLA e salvo l'obbligo di un ragionevole preavviso e di corrispondere al CSS il corrispettivo per l'attività svolta dal medesimo fino alla data di cessazione dell'attività di selezione per effetto della risoluzione del presente contratto.

9.2 In particolare, il diritto di risoluzione di cui al precedente paragrafo 9.1, fermo l'impegno delle parti di negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo del presente contratto per effetto di eventi quali quelli di seguito indicati, qualora la prosecuzione sia giuridicamente possibile e le circostanze o provvedimenti sopravvenuti non comportino la perdita (totale o parziale) in capo a COREPLA della disponibilità del Materiale, troverà applicazione in caso:

- (i) di modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data della stipula del presente contratto; ovvero
- (ii) di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti alla stipula del presente contratto, adottati nei confronti dell'una o dell'altra parte che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti; ovvero
- (iii) di modifiche all'attuale Accordo Quadro Anci/CONAI stipulato per gli anni 2014 - 2019.

9.3 Inoltre, il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva messa in mora, a seguito di semplice dichiarazione scritta a mezzo raccomandata a.r. da parte di COREPLA, in caso di violazione da parte del CSS di una qualsiasi delle seguenti obbligazioni che sono dalle parti congiuntamente ritenute essenziali ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto:

- (i) art. 5.7: divieto di pretendere o comunque percepire da parte dei Convenzionati qualsiasi corrispettivo a fronte del ricevimento del Materiale;
- (ii) art. 3.6: divieto di disposizione e/o cessione del Materiale e/o dei Prodotti e/o dei Sottoprodotti;
- (iii) art. 11: divieto di cessione del contratto;
- (iv) perdita di uno dei requisiti di cui all'Allegato 12 che si protragga per tre mesi. Fermo restando quanto precede, qualora la perdita temporanea di uno dei requisiti

- renda giuridicamente impossibile l'esecuzione del contratto, lo stesso resterà sospeso per il predetto periodo massimo di tre mesi;
- (v) reiterato ed ingiustificato mancato e/o errato caricamento dei dati sul sistema informativo CEBIS.

9.4 In caso di violazione di altre obbligazioni contrattuali da parte del CSS, COREPLA avrà facoltà di fissare al CSS stesso un termine congruo per provvedere all'esatto adempimento decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del CSS, fermo restando l'obbligo del CSS stesso al risarcimento del danno.

Art. 10 Durata del contratto.

Il presente contratto ha efficacia dal _____ e sino al 31 marzo 2019.

In vista della scadenza e della prosecuzione delle attività oggetto del contratto successivamente alla scadenza stessa, entro il 31 dicembre 2016, con le modalità di cui alla lettera q) delle premesse, sarà avviata una verifica congiunta alla luce anche di eventuali variazioni delle condizioni di contesto.

La verifica, *inter alia*, riguarderà:

- la revisione delle specifiche;
- la revisione dei criteri di attribuzione del Materiale pressato (ad. es. ridefinizione dei limiti chilometrici, individuazione di un indice di performance minimo per partecipare ai meccanismi di assegnazione del Materiale pressato mediante scontistica);
- la selezione di eventuali ulteriori prodotti;
- l'eventuale estensione del bilancio di materia, di cui all'Articolo 10 dell'Allegato Tecnico, anche agli scostamenti in/out della frazione imballaggi oltre che della frazione estranea.

Art. 11 Divieto di cessione del contratto.

E' fatto divieto al CSS di cedere a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo benestare di COREPLA, il presente contratto.

Art. 12 Codice di Comportamento - Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno di COREPLA, e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui il CSS dichiara di essere a conoscenza. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice di Comportamento è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il CSS assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del presente contratto nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.

Art. 13 Foro Competente.

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 14 Allegati.

I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- L' Allegato Tecnico e i seguenti allegati che potranno essere oggetto di revisioni tecniche periodiche:
- Allegato 1: Modalità operative per l'effettuazione di inventario fisico centri di selezione;
- Allegato 1.1: inventario - scheda di rilevazione;
- Allegato 1.2: inventario - prospetto di sintesi;
- Allegato 2: criteri di conformità e relative modalità di analisi merceologica dei prodotti selezionati a base omogenea;
- Allegato 3: modulo mancanza etichette;
- Allegato 4: modalità operative per l'effettuazione del prelievo del materiale conferito;
- Allegato 4.1p: report prelievo materiale conferito pressato;
- Allegato 4.1s: report identificazione e prelievo materiale conferito sfuso;
- Allegato 4.2: modulo H respingimento carico
- Allegato 5: elenco imballaggi-frazioni estranee;
- Allegato 6: informazioni d'uso;

- Allegato 7: modalità di utilizzo report "COX - Chi Conf a Chi" per centro;
- Allegato 8: mancati campionamenti;
- Allegato 9: modalità di calcolo del bilancio di materia;
- Allegato 10: modello etichetta COREPLA;
- Allegato 11: modalità di quantificazione dei sottoprodotti e degli imballaggi plastici da multimateriale;
- Allegato 12: requisiti base impianti di selezione;
- Allegato 13: limiti di colorazione nei CPL;
- Allegato 14: modalità di attribuzione dell'indice di performance Base;
- Allegato 15: DUVRI - valutazione ricognitiva dei rischi standard;
- Allegato 15.1: verbale di coordinamento e sottoscrizione del DVRI;
- Allegato 16: Format documentazione giuslavoristica;
- Allegato 17: contestazioni prodotto;
- Allegato 18: Format dichiarazione gestione di altri rifiuti per conto proprio e/o di terzi;
- Allegato 19: flow chart Sottoprodotti Attesi/Resi;
- Allegato A) Specifica Tecnica Prodotto SELE-CTL/M;
- Allegato B) Specifica Tecnica Prodotto SELE-CTA/M;
- Allegato C) Specifica Tecnica Prodotto SELE-CTC/M;
- Allegato D) Specifica Tecnica Prodotto SELE-CTE/M;
- Allegato F) Specifica Tecnica Prodotto SELE-CAS/M;
- Allegato G) Specifica Tecnica Prodotto SELE-FIL/M;
- Allegato R) Specifica Tecnica Prodotto SELE-FIL/S;
- Allegato S) Specifica Tecnica Prodotto SELE-IPP/C;
- Allegato H) Specifica Tecnica Sottoprodotto PLASMIX;
- Allegato I) Specifica Tecnica Sottoprodotto PLASMIX-FINE.

Milano, _____

COREPLA
 Il Presidente
 Antonio Ciotti

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il CSS approva specificatamente le seguenti clausole: art. 3.5; art. 3.6; art. 4; art. 5.3; art. 5.6; art. 5.7; art. 7; art. 8; art. 9; art. 11; art. 12; art. 13 e le seguenti clausole dell'Allegato Tecnico: art. 1.2; art. 1.4; art. 2.2; art. 6.

